

## TASSAZIONE IRPEF INDENNITA' AGGIUNTIVA EROGATA DAL FONDO

In merito alle modalità di tassazione dell'indennità aggiuntiva di fine servizio erogabile agli iscritti al Fondo di Previdenza ai sensi del dpr n. 1034/1984, si comunica che l'Agenzia delle Entrate, con risposta del 27 giugno 2023 resa all'interpello n. 958-587/2023, presentato dal Fondo, ha ritenuto, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la predetta indennità deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis., del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad € 309,87 per ogni anno di servizio.

Da tale modalità di calcolo all'iscritto ne deriva una minore imposta di circa € 71,27 per ogni anno di servizio reso (ipotizzando l'applicazione di un'aliquota media del 23%).

Al riguardo, si precisa che il Fondo, in qualità di sostituto di imposta, ha fino ad oggi osservato, per tale tipologia di indennità, i criteri di tassazione individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette 5 febbraio 1986 n.2, successivamente confermati nella risposta resa all'interpello n. 954-383/2008.

Si comunica, pertanto, che il Fondo si adeguerà ai nuovi criteri di tassazione indicati dall'Agenzia nella risposta del 27 giugno 2023 al citato interpello, per le liquidazioni deliberate nell'anno 2023.

**Per gli iscritti cessati nell'anno 2023**, ai quali è stato già erogato l'acconto, si provvederà alla riliquidazione in sede di erogazione del saldo nel mese di febbraio/marzo 2024.

**Gli iscritti a cui l'indennità è stata, invece, già erogata entro il 31/12/2022**, applicando i vecchi e più onerosi criteri di tassazione, potranno presentare le istanze di rimborso ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Roma, 1° settembre 2023